

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 19

Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizione in materia di previdenza integrativa.

(GU n.17 del 30-4-1994)

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita'

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' istituita una indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige, inseriti nelle liste di mobilita' della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, i quali non abbiano i requisiti per beneficiare dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, possano beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinaria e siano stati iscritti all'Ufficio di collocamento per un periodo successivo al licenziamento superiore a tre mesi.

Art. 2.

Misura dell'indennita' regionale

1. L'indennita' regionale verra' corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione in godimento e comunque fino ad una misura massima di L. 1.250.000 mensili. Tale misura potra' essere rideterminata dalla Giunta regionale in relazione allo stanziamento previsto nel bilancio.

Art. 3.

Durata dell'indennita' regionale

1. L'indennita' regionale e' corrisposta per una durata massima di dodici mesi. Per i primi tre mesi di disoccupazione ne e' sospesa l'erogazione. Con il quarto mese saranno accreditate anche le somme arretrate.

2. L'indennita' regionale non e' comunque corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

3. Qualora prima del dodicesimo mese il lavoratore venga cancellato dalla lista di mobilita' relativa alla provincia di residenza, l'indennita' regionale cessa a partire dalla decorrenza della cancellazione.

4. Qualora il lavoratore venga temporaneamente sospeso dalla lista di mobilita', sara' corrispondentemente sospesa anche l'indennita' regionale. L'erogazione dell'indennita' regionale riprendera' con decorrenza dalla cessazione della sospensione.

Art. 4.

Cumulabilita'

1. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l'indennita' regionale e' corrisposta ad integrazione dello stesso e fino al raggiungimento della misura indicata all'art. 2.

2. L'indennita' regionale non e' altrimenti cumulabile con altri

interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.

Art. 5.

Domanda e decorrenza

1. L'indennita' regionale e' corrisposta a domanda da presentarsi entro trenta giorni dal licenziamento, unitamente a copia della domanda tesa ad ottenere l'indennita' di disoccupazione ordinaria. Decorso tale termine, viene meno il diritto al percepimento della stessa.

2. L'indennita' regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento.

Art. 6.

Delega di funzioni

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'intervento previdenziale previsto nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonche' le modalita' di erogazione delle prestazioni previdenziali.

3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattivita' o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 7.

Rapporti finanziari

1. Al fine di stabilire un accordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 6.

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'art. 6.

3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo, in ragione delle esigenze, alla Provincia autonoma di Bolzano.

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dai fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione

1. Con apposito Regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennita' regionale ed e' stabilito quanto altro e' necessario per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. L'intervento previsto dalla presente legge e' attuato fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 10.

Disposizioni in materia di previdenza integrativa

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, le parole "entro il primo trimestre dell'anno di riferimento" sono soppresse. Al medesimo comma e' aggiunta la frase seguente: "Il versamento della contribuzione deve intervenire in due rate semestrali, rispettivamente entro il mese di marzo ed entro il mese di settembre dell'anno di riferimento".

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 10, le parole "entro il 30 giugno 1993" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 1994".

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 40 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1993, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993.

2. Con legge di bilancio, l'importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE